SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

06A09417 - 06A09418

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2006.

Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, commi 22-*bis* e 22-*ter* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ritenuto di provvedere alla costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione;

Sentiti i Ministri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del Comitato

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, di seguito denominato: «Comitato».

Art. 2.

Presidente e componenti

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegare le relative funzioni al Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.

2. Il Comitato è composto dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri.

3. Ogni componente del Comitato può delegare la propria partecipazione ad un Vice Ministro o ad un Sottosegretario.

4. Alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti da trattare, possono essere invitati altri Ministri, nonché esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi degli altri livelli di governo.

5. Segretario del Comitato è il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Supporto tecnico e segreteria del Comitato

1. Il supporto tecnico al Comitato è assicurato dall'Unità per la semplificazione, di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

2. Il Segretario del Comitato, che può farsi assistere da componenti dell'Unità per la semplificazione, si avvale di una segreteria, composta da non più di tre unità di personale, costituita nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale.

Art. 4.

Compiti e funzioni

1. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo, individuando per ciascun obiettivo il soggetto o i soggetti responsabili per il suo conseguimento. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

2. Il Comitato coordina l'attività di realizzazione degli obiettivi del piano di azione da parte dei singoli responsabili, assicurando la coerenza delle varie iniziative e verifica periodicamente, con il supporto dell'unità per la semplificazione e del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il loro stato di attuazione, che viene reso pubblico ogni sei mesi.

3. Al Comitato, sono sottoposte, per un esame preventivo all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, le iniziative normative con prevalente finalità di semplificazione ed in particolare del disegno di legge di semplificazione. Nei lavori parlamentari relativi a detto disegno di legge il Governo è rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, designato dal Presidente del Consiglio, e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

4. Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione. Nell'esercizio di tali compiti il Comitato provvede a:

a) richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 1;

b) individuare e sostenere iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;

c) monitorare, con le opportune procedure di verifica di impatto, l'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, e prospettare, ove necessario, interventi correttivi;

d) convocare periodicamente il tavolo permanente per la semplificazione, di cui all'art. 5, individuare altre forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, e prevedere, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività, coordinando la consultazione in via telematica di cui all'art. 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'art. 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'unità per la semplificazione assicura il supporto tecnico alle attività di consultazione.

5. Il Comitato assicura, infine, il costante raccordo con gli altri soggetti istituzionali e con gli altri livelli di governo in tema di semplificazione e di qualità della regolazione.

Art. 5.

Tavolo permanente per la semplificazione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, presso la Conferenza unificata, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Tavolo permanente per la semplificazione, composto dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonché da rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A09711

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 2006.

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2004-2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42 — che sostituisce l'art. 31 della convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976 — con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente.

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2004 e 2005.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2004 e 2005. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 2004 e 2005 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote *procapite*», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2004 e 2005 per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 2004 e 2005 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota *procapite*», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «Comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «Comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2004 e al 31 agosto 2005. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota *procapite*» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

c) alla regione Lombardia, qualora il «Comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera *b)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 30%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 32

06A09710

DECRETO 25 ottobre 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di

interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 68.548 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 giugno, 25 luglio, 25 agosto e 25 settembre 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 giugno 2006 e scadenza 15 giugno 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 23 giugno 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 giugno 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 giugno 2006, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 23 giugno 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 giugno 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del

presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 139 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 giugno 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A09696

DECRETO 25 ottobre 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 23 ottobre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 68.548 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 27 marzo, 21 aprile, 22 maggio, 23 giugno, 25 luglio, 25 agosto e 25 settembre 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 1º agosto 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 1º agosto 2016, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 febbraio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 febbraio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto 21 febbraio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 febbraio 2006, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 febbraio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º novembre 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º novembre 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2016,nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 febbraio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A09697

DECRETO 25 ottobre 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 68.548 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto e 25 settembre 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, fino all'importo massimo di nominali 1.500

milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2006, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º novembre 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 123 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º novembre 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A09698

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Aric 243 L.S.», registrato al n. 12328.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2004 dall'Impresa SCAM S.p.a. con sede legale in Strada Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano (Modena) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: ARIC 243 L.S.;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: DICAMBA;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 22 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Modena;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa SCAM S.p.a. con sede legale in Strada Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano (Modena) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato ARIC 243 L.S. con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 1 0,250-0,500-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12328.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblita italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ARIC 243 L.S.

Erbicida selettivo liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- DICAMBA acido puro g 21,2 (= 243,8 g/l)
(sotto forma di sale dimetilamminico)
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo terme effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM SPA - Modena

Registrazione n. del del Ministero della Salute

L 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n.**
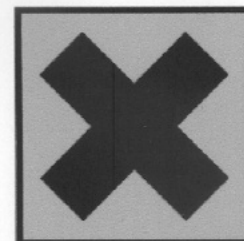
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia : sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE ARIC 243 L.S. è un erbicida di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare e, in misura più limitata, per assorbimento radicale. Viene traslocato mediante i flussi linfatici all'interno delle piante. Svolge la sua azione nei confronti delle malerbe sensibili alterandone il metabolismo enzimatico.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

ARIC 243 L.S. può essere impiegato per il controllo delle seguenti malerbe: Cencio molle *(Abutilon theophrasti)*, Amaranto *(Amarantus spp.)*, Forbicina *(Bidens spp.)*, Villucchione *(Calistegia sepium)*, Fiordaliso *(Centaurea cianus)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Stoppione *(Cirsium spp.)*, Convolvolo *(Convolvolus spp.)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Stramonio *(Datura stramonium)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Attaccamani *(Galium aparine)*, Uva turca *(Phytolacca decendra)*, Poligoni *(Poliganum spp.)*, Romice *(Rumex spp.)*, Sicio *(Sicius angulatus)*, Senecio *(Senecio vulgaris)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Spergola *(Spergula arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Soffione *(Taraxacum officinalis)*, Veccia *(Vicia spp.)*, Spino d'asino *(Xantium spp.)*.

Parziale risulta invece l'attività nei confronti di Anagalllide *(Anagallis arvensis)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Crisantemo selvatico *(Chrysanthemum segetum)*, Cocomero asinino *(Eobalium elaterium)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Rafano *(Raphanus raphanistrum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Ortica *(Urtica urens)*, Veronica *(Veronica spp.)*.

ARIC 243 L.S. può essere utilizzato sulle seguenti colture:

Frumento, Orzo, Segale, Avena: 0,4-0,5 l/Ha, intervenendo dallo stadio fenologico delle 4-5 foglie fino alla fase di levata. In presenza di infestanti mediamente sensibili all'azione del Dicamba è consigliabile aggiungere prodotti a base di MCPA, Mecoprop, Mecoprop-P, 2,4D. **Mais**: 1,0-1,2 l/Ha, intervenendo dall'emissione delle prime foglie fino ad una altezza massima della coltura di 40 cm. Nel caso di infestazioni complesse ed al fine di rendere completo lo spettro di efficacia dell'intervento erbicida è consigliabile utilizzare ARIC 243 L.S. alla dose di 0,7- 0,8 l/Ha in miscela con formulati a base di Prosulfuron, Nicosulfuron, Rimsulfuron, Sulcotrione, Mesotrione, Bromoxynil ottanoato, ecc.. In terreni sabbiosi il prodotto può dare origine a fenomeni di fitotossicità per cui ne è sconsigliato l'impiego. Non impiegare ARIC 480 L.S. su linee pure di mais da seme e su colture di mais dolce. **Sorgo:** 0,75 l/Ha, intervenendo dall'emergenza della coltura fino allo stadio di 5° foglia.

Asparago: 0,2-0,5 l/Ha, effettuando il trattamento all'inizio della primavera, prima dell'emissione dei turrioni su terreno sarchiato e con un sufficiente grado di umidità.

Melo: 0,6-0,8 l/Ha, intervenendo su infestanti in fase di attiva crescita. In presenza di infestazioni complesse e di malerbe mediamente sensibili è opportuno aggiungere preparati a base di MCPA. Nel caso di interventi localizzati lungo il filare della coltura, ridurre proporzionalmente i dosaggi impiegati in funzione della superficie di terreno effettivamente trattata. **Prati di graminacee** (da foraggio) **e Tappeti erbosi** (prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi): 1,0 l/Ha, applicando il prodotto quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo e lasciando trascorrere almeno 4 giorni prima dello sfalcio successivo. Nel caso di interventi su prati di nuovo impianto, iniziare i trattamenti solo dopo il secondo sfalcio. Nel caso l'intervento non venga effettuato sull'intera superficie ma localizzato su determinate zone, utilizzare una soluzione allo 0,2% (20 ml in 10 litri di acqua) di formulato. **Terreni agricoli senza coltura:** 0,5-0,6 l/Ha per il contenimento delle infestanti dicotiledoni al fine di evitarne la disseminazione e mantenere una copertura vegetale del terreno atta ad impedire l'erosione. 1,2 l/Ha per l'eliminazione completa della vegetazione. Lasciare trascorrere almeno 20 giorni dal trattamento alla semina della coltura successiva.

ARIC 243 L.S. deve essere impiegato su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Utilizzare un volume di acqua adeguato (200-400 l/Ha) ed impiegare ugelli a ventaglio.

FITOTOSSICITA': evitare che la nube irrorata possa giungere a contatto con colture vicine. Effettuare un risciacquo accurato della botte in caso di impiego successivo su colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PERIODO DI CARENZA: intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 130 giorni per il Sorgo; 30 giorni per il Melo, 20 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

06A09686

DECRETO 18 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flowbrix Blu», registrato al n. 12505.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendità di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 9 luglio 2003 dall'Impresa Montanwerke Brixlegg con sede legale in P.O. 19-A-6230 Brixlegg (Austria) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Flowbrix Blu;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Rame;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 25 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft - Brixlegg;

Scam S.p.a. - Modena;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Montanwerke Brixlegg con sede legale in P.O. 19-A-6230 Brixlegg (Austria) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Pericoloso per l'ambiente denominato Flowbrix Blu con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 1 0,l00-0,250-0,500-1-5-10-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dallo stabilimento dell'impresa:

Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft - Brixlegg, e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12505.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLOWBRIX BLU®

FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l)

(sotto forma di ossicloruro tetraramico)

- Coformulanti q.b. a g 100

® marchio registrato Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT– P.O. 19 – A-6230 Brixlegg - AUSTRIA

Stabilimenti di produzione: MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT – Brixlegg

Stabilimento di confezionamento: SCAM SPA - Modena

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

L 0,100–0,250-0,500 -1- 5-10-25 **Partita n.**

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO FLOWBRIX BLU® é un fungicida in sospensione concentrata a base di rame ossicloruro ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un'elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici vegetali trattate formando un sottile strato protettivo nei confronti delle malattie fungine, particolarmente resistente all'azione dilavante delle piogge. FLOWBRIX BLU® assicura così un'elevata attività nei confronti dei patogeni unita ad una notevole persistenza d'azione.

FLOWBRIX BLU® può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati:

VITE: contro la Peronospora *(P.viticola)* 150-200 ml/hl effettuando interventi a cadenza di 6-8 giorni. Se l'andamento stagionale è umido e piovoso e quando la pressione della malattia è elevata elevare il dosaggio a 250 ml/hl. Svolge un'efficace azione collaterale nei confronti del Marciume nero degli acini *(Black-rot)* e dell' Escoriosi *(P. viticola)*. **KIWI**: contro la Fitoftora *(P. cactorum)* 400 ml/hl distribuendo 10-15 l di soluzione alla base della pianta. **POMACEE**: contro i Cancri rameali *(N. galligena, P. mali)* 500 ml/hl intervenendo dopo la caduta delle foglie e a rigonfiamento gemme. Contro la Ticchiolatura *(V. inaequalis, V. pirina, F. dendriticum, F. pirinum)* 150 ml/hl nei trattamenti pre-fiorali e 200 ml/ml in quelli post- fiorali. Contro il colpo di fuoco batterico *(E. amylovora)* 200 ml/hl intervenendo nella fase di rigonfiamento gemme e alle prime "punte verdi". Contro Fitoftora *(F. cactorum)* 400 ml/hl distribuendo circa 15 l di soluzione per pianta ed avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto. **DRUPACEE**: contro Bolla *(E. deformans)*, Corineo *(C. beijerickii)*, Cancri rameali *(F. amygdali, ecc.)* e Batteriosi *(X. campestris vr. Pruni)* 350-400 ml/hl intervenendo a caduta foglie e a gemma ferma. Contro le Batteriosi effettuare un ulteriore intervento alla dose di 100 ml/hl dopo fioritura. **AGRUMI**: contro Mal secco *(D. tracheiphila)*, Antracnosi *(C. gleosporioides)*, Allupatura *(P. citrophtora)* e Fumaggine *(C. citri)* 200-250 ml/hl. Contro la Fitoftora *(P. citrophthora)* 400 ml/hl distribuendo circa 10-15 l di soluzione per pianta avendo cura di bagnare bene la zona del colletto. Per spennellature al tronco e alle branche utilizzare una soluzione allo 0,4%. **OLIVO**: contro Occhio di pavone *(S. oleaginae)*, Lebbra *(G. olivarum)*, Rogna *(P. savastanoi)* e le Fumaggini 250-300 ml/hl. **NOCCIOLO-NOCE**: contro l'Antracnosi *(G. juglandis)* e le batteriosi *(X. Corylina, ecc.)* 250 ml/hl. **NESPOLO**: contro la Ticchiolatura *(F. eriobotriae)* 200-250 ml/hl. **FRAGOLA**: contro la Vaiolatura *(M.fragarie)* e la Batteriosi *(X. Fragaria)* 150-250 ml/hl. **POMODORO**: contro Peronospora *(P. infestans)*, Alternaria *(A. porri)*, Septoria *(S. lycopersici)*, Cladosporiosi *(C. fulvum)* e le Batteriosi *(P. syringae pv. tomato, C. michiganense, X. campestris)* 200-250 ml/hl. **PATATA**: contro Peronospora *(P. infestans)*, Alternaria *(A.porri)* 2,0-3,0 l/Ha. **ORTAGGI (Ortaggi a radice, Aglio, Cipolla, Scalogno, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Scarola, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro)**: contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Cercospora, Septoria, Ruggini, Batteriosi 150-200 ml/hl. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: contro la Cercospora *(C. beticola)* e la Peronospora *(P. schanchntii)* 2,0-2,5 l/Ha. Utilizzare il dosaggio più basso nel caso di applicazioni in miscela con fungicidi endoterapici. **OLEAGINOSE (Soia, Lino, Arachide, Ravizzone, Sesamo, Colza, Girasole)**: contro la Peronospora *(P. manshurica, P. helianthi, ecc.)* e l'Alternaria *(Alternaria spp.)* 2,0-2,5 l/Ha. **COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI e FORESTALI**: contro la Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Ruggine, Ticchiolatura, ecc. 200-250 ml/hl. Effettuare saggi preliminari al fine di verificarne la selettività sulla coltura da trattare. Le concentrazioni di FLOWBRIX BLU® si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1.500-1.800 l/Ha su fruttiferi, 1.000 l/Ha su vite, 2.000 l/Ha per le floreali, ornamentali e forestali, 500-800 l/Ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costanti le dosi per Ha.

ATTENZIONE: non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo cuprosensibili (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guynot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.
NOCIVITA': il formulato è altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- **3 giorni** prima della raccolta di Fragola, Ortaggi a radice, Aglio, Cipolla, Scalogno, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Scarola, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Pomodoro, Patata.
- **20 giorni** prima della raccolta di Vite, Kiwi, Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Nocciolo, Noce, Nespolo, Barbabietola da zucchero, Oleaginose.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

06A09685

DECRETO 20 ottobre 2006.

Modifica dell'etichetta del prodotto fitosanitario denominato «Agrorat», registrato al n. 12228.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 10 agosto 2006 con il quale è stato registrato con il n. 12228 il prodotto fitosanitario «Agrorat»;

Considerato che, a seguito di ulteriori verifiche è stato rilevato un errore relativo alla indicazione della tipologia formulativa autorizzata in etichetta;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 10 agosto 2006 nella parte relativa alla tipologia formulativa da indicare in etichetta che risulta essere «Esca in pasta pronta all'uso» e nei relativi stabilimenti e taglie autorizzate;

Decreta:

È modificata l'etichetta allegata al decreto n. 12228 del 10 agosto 2006 relativa al prodotto AGRORAT registrato a nome dell'impresa Sepran S.a.s., con sede legale in via Brenta n. 20 - Isola Vicentina (Vicenza).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-750-850 e kg 1-1,5-2-3-5-10-20-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera:

I.M.C. Limited - Naxxar (Malta),

nonché prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:

Lifa S.r.l. - Vigonovo (Venezia), autorizzato con decreti del 1° agosto 1978/11 luglio 2003;

Lifa S.r.l. - Isola Vicentina (Vicenza), autorizzato con decreti del 20 giugno 1994/9 gennaio 1996;

Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. - Oristano, autorizzato con decreti del 7 dicembre 2001/6 maggio 2002.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova etichetta.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AGRORAT

ESCA IN PASTA PRONTA ALL'USO PER LA LOTTA A TOPI, RATTI E TALPE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Clorofacinone puro .... 0,005 g
Sostanze appetibili e addescanti ....q. b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non contaminare durante l'uso alimenti bevande o recipienti destinati a contenerne – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – mascherare le esche nei posti frequentati da persone o da animali domestici – Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e delle mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica.
Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K.
Controindicazioni: anticoagulanti.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Trattasi di un'esca in bocconi singoli pronta all'uso attiva contro tutti i topi, i ratti e le talpe che infestano le aree agricole.
Una sola ingestione è letale senza effetti di malessere evidenti, in modo da non destare sospetto negli altri componenti la colonia.
Questo prodotto ha anche la particolarità di risultare efficace contro i roditori resistenti ai comuni anticoagulanti. Dato la sua formulazione e alla forma fisica di esca é gradito ed efficace e di facile manualità.
MODALITÀ D'IMPIEGO
Disporre l'esca in mucchietti di 4-5 bocconi vicino alle colture o nei luoghi ove si noti la presenza dei roditori. Proteggere le esche con tavole o altri materiali in modo che possano essere mangiate dai roditori ma non dagli animali domestici (cani, gatti o pollame) Si raccomanda di evitare di toccare il prodotto con le mai nude, data la diffidenza dei roditori verso l'odore dell'uomo. Usare guanti in gomma o PVC. Rimpiazzare via via le esche consumate ed aumentare la quantità delle stesse se è necessario.

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta 20 – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute n° 12.228 del 10/08/2006

Officine di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI) / I.M.C. Limited - Naxxar (Malta) / NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. - Oristano.

**CONTENUTO: (bocconi in sacchettini in carta da circa 10 g) per un peso totale per confezione di:
100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 750 – 850 g
1 – 1,5 – 2 – 3 – 5 – 10 – 20 – 25 Kg**

Riferimento partita: ....

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
- DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta ridotta

AGRORAT

ESCA IN PASTA PRONTA ALL'USO PER LA LOTTA A TOPI, RATTI E TALPE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Clofacinone puro ....0,005 g
Sostanze appetibili e addescanti ....q. b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non contaminare durante l'uso alimenti bevande o recipienti destinati a contenerne – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – mascherare le esche nei posti frequentati da persone o da animali domestici – Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro.

S E P R A N s.a.s.
Via Brenta 20 – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute n° 12.228 del 10 agosto 2006

CONTENUTO: (bocconi in sacchettini in carta da circa 10 g) per un peso totale per confezione di: 100 g

- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

06A09699

DECRETO 20 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kramp-Del», registrato al n. 13357.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 20 giugno 2006 dall'impresa Phoenix-Del S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kramp-Del» uguale al prodotto di riferimento denominato «Molok» registrato al n. 13187 con D.D. in data 28 marzo 2006 dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Molok» dell'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Kramp-Del», è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Buprofezin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 marzo 2011 l'impresa Phoenix-Del S.r.l., con sede in piazza Salvemini, 7 - Padova, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato «Kramp-Del» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 200-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia S.p.A. S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13357.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KRAMP-DEL

Insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore
Tipo di formulazione : sospensione concentrata

Partita n°

COMPOSIZIONE
-BUPROFEZIN puro g. 40,5 (= 430 g/lt)
-Coformulanti qb a 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Phoenix-Del S.r.l. – P.zza Salvemini, 7 – Padova

Registrazione Ministero della Salute n° xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 200 – 250 - 500; litri 1 – 5 – 10 - 20

Officine di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornivo S. Giovanni (BG)
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI).

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO E CARATTERISTICHE
Il KRAMP-DEL è un insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore in formulazione di sospensione concentrata, che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, non è sistemico ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di alcuni insetti negli stadi pre-immaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre azione sterilizzante sulle femmine, interferendo sull'ovogenesi e sull'embriogenesi. Viene impiegato sulle seguenti colture (dosaggi riferiti a q.le acqua):
Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Olivo : contro Cocciniglia di San Josè (Quadraspidioto) a 60-80 g/hl [minimo 2 kg/ha] intervenire sulle larve svernanti a punte verdi-orecchiette di topo per le pomacee, Bottoni rosa per il Pesco, Actinidia Cocciniglia bianca (Diaspis pentagona) 60-80 g/hl (64-85 ml/hl) [minimo 2 kg/ha] intervenire alla migrazione delle neanidi.
Vite : Cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis) 100 g/hl. (106 ml/hl) Intervenire sulle larve Cocciniglie 60 g/hl (64 ml/hl).
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Tangerino) : Cocciniglie (Aonidiella aurantii, ecc.) 60-80g/hl (64-85 ml/hl) [minimo 2 kg/ha], da solo; 69-80 g/hl (73 – 85 ml/hl) [1,5 kg/ha] in miscela con Olio minerale all'80% (1-1,5 l/hl) intervenire alla migrazione delle neanidi Mosca bianca e altri Aleurodidi 60 g/hl (64 ml/hl).
Olivo : Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissatie oleae) 60-80-150 g/hl (64-85-160 ml/hl) [minimo 2 kg/ha] da solo; 60-80 g/hl (64-85 ml/hl) [1,5 kg/ha] in miscela con un Olio Minerale all' 80% (1-1,5 l/hl) intervenire alla migrazione delle neanidi.
Colture Ortive (pomodoro, peperone, melanzana, melone, cetriolo, zucchino, fagiolo, fagiolino, pisello, lattuga): larve di Aleurodidi: Trialeurodes vaporariorum 70 g/hl (75 ml/hl), Bemisia tabaci 60 g/hl (64 ml/hl)
Riso, Frumento: Cicaline 60-100 g/hl (64-106 ml/hl).
Cotone : larve di Aleurodidi (Bemisia tabaci) 60 g/hl (64 ml/hl).
Colture Floreali, Ornamentali, Forestali, Vivai : Cocciniglie 100-120 g/hl (106 – 127 ml/hl) [neanidi in migrazione] 100-120 g/hl (106-127 ml/hl) [forme svernanti alla ripresa vegetativa]
Avvertenze: Il prodotto non elimina gli adulti, pertanto qualora fosse necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con un idoneo adulticida. E' necessaria una completa ed abbondante bagnatura della vegetazione trattata.
COMPATIBILITÀ : il prodotto è incompatibile con i formulati a reazione alcalina
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ : evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con tutte le colture erbacee.
Intervallo di sicurezza: Arancio, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero, Pesco 7 gg. Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melone, Cetriolo, Zucchino 3 gg. Pomodoro 2 gg. Vite 15 gg. Actinidia 30 gg. Olivo 28 gg. Riso 21 gg. Cotone 24 gg. Lattuga, Frumento 14 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A09700

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2006.

Cancellazione di un responsabile della conservazione in purezza di una varietà di cardo dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, la varietà indicata nel dispositivo per la quale, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Considerato che la ditta S.A.I.S. S.p.A. di Cesena, ha rinunciato alla conservazione in purezza della sopra citata varietà e che detta conservazione resta comunque assicurata da altro soggetto;

Atteso che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole alla cancellazione della ditta S.A.I.S. S.p.A. quale responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La ditta S.A.I.S. S.p.A. di Cesena è cancellata quale responsabile della conservazione in purezza della varietà di cardo denominata «Bianco avorio a foglia frastagliata» (codice Sian 2328), iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09691

DECRETO 16 ottobre 2006.

Cancellazione di una varietà di cicoria dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1997, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 2000, con il quale l'iscrizione della varietà indicata nel dispositivo è stata rinnovata per un periodo limitato al 31 dicembre 2004 in quanto, per la varietà stessa, si rendeva necessaria sia un'ulteriore verifica delle caratteristiche di omogeneità, stabilità e differenziabilità sia l'individuazione del responsabile della conservazione in purezza, mediante le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;

Considerato che nelle prove sopra richiamate la varietà ha manifestato scarsa omogeneità, come già rilevato nelle prove effettuate nell'anno 1998;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17/*bis*, quarto comma, lettera *a)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la varietà di cicoria denominata «Di Soncino» (codice Sian 233), iscritta al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, è cancellata dal registro medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09692

DECRETO 20 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con decreto ministeriale 26 marzo 1999 è stata prorogata fino al 9 novembre 2006;

Considerato che il Consorzio valorizzazione e tutela della «Nocciola del Piemonte» con nota del 12 marzo 2002 ha comunicato di confermare I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 26 marzo 1999, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.;

Considerato che con regolamento (CE) n. 464/2004 del 12 marzo 2004 sono stati modificati alcuni elementi ed in particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;

Considerato che l'art. 8, lettera *c)* del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» stabilisce che la valorizzazione dell'utilizzazione della stessa nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura prodotto ottenuto con «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;

Considerato che il Consorzio di tutela «Nocciola del Piemonte» con decreto ministeriale 4 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996;

Considerato che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela «Nocciola del Piemonte»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti ministeriali 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 26 marzo 1999.

Art. 3.

La vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di tutela «Nocciola del Piemonte», riconosciuto con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09712

DECRETO 20 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti ministeriali 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 18 dicembre 2002, è stata prorogata fino al 13 novembre 2006;

Considerato che il Consorzio si tutela del «Carciofo Romanesco del Lazio» con nota del 14 aprilee 2004 ha comunicato di confermare Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di con-

sentire all'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 18 dicembre 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» registrata con il regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002, già prorogata con decreti ministeriali 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 18 dicembre 2002.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09713

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Colle Sant'Angelo Soc. coop. a r.l.», in Lecce dei Marsi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza n. 4/2006 in data 19 aprile 2006 del tribunale di Avezzano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Colle Sant'Angelo Soc. coop. a r.l.», con sede in Lecce dei Marsi (L'Aquila) (codice fiscale n. 01136450663) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Stefano Grossi, nato a Roma il 2 gennaio 1963, ivi domiciliato in via F. Crispi n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09707

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuovo millennio Piccola società cooperativa a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione del liquidatore pervenuta in data 6 marzo 2006 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Nuovo millennio Piccola società cooperativa a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Bari (codice fiscale n. 04914770724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, con studio a Lecce, via Leuca n. 198, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09708

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 agosto 2006.

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in località Le Strillaie - Grosseto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministro dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» ed in particolare l'art. 252 «siti di interesse nazionale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare l'art. 252, comma 9, che qualifica sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto);

Vista la nota prot. n. 9123/QdV/DI/VII/VIII dell'8 maggio 2006 trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al Presidente della regione toscana, al presidente della provincia di Grosseto, al sindaco del comune di Grosseto, alla direzione ambientale del comune di Grosseto U.O.S. gestione rifiuti e bonifiche, all'ARPA regione Toscana ed all'ARPA dipartimento provinciale di Grosseto, con la quale sono state richieste informazioni in merito alle attività intraprese in tema di perimetrazione, caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza, bonifica e certificazioni di avvenuta bonifica dell'area in questione;

Visto che con la sopraccitata nota sono state, altresì, richieste informazioni in merito a: comune, località, descrizione delle attività in corso o dismesse, principali caratteristiche ambientali e dati sull'inquinamento in atto o presunto nelle differenti matrici ambientali;

Visto, infine, che con la medesima nota è stato richiesto al presidente della regione Toscana, al presidente della provincia di Grosseto, al sindaco del comune di Grosseto, alla direzione ambientale del comune di Grosseto U.O.S. gestione rifiuti e bonifiche, all'ARPA regione Toscana, ed all'ARPA Toscana dipartimento provinciale di Grosseto di voler fornire proposte di perimetrazione, eventualmente già, condivise, sulla base delle conoscenze già acquisite a livello locale;

Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. 10450/Q.d.V./DI/IX/VII/VIII del 26 maggio 2006 e prot. n. 10735/Q.d.V./DI/IX/VII/VIII del 30 maggio 2006 concernenti l'invito, tra gli altri, al comune interessato di Grosseto con l'invito al comune medesimo e, attraverso questo a tutti gli altri soggetti interessati, a partecipare ad apposita Conferenza di servizi indetta per il giorno 6 luglio 2006 presso la sede ministeriale;

Considerato che nella Conferenza di servizi del 6 luglio 2006 il comune e la provincia di Grosseto hanno presentato, tra l'altro, una proposta di perimetrazione del sito da bonificare di interesse nazionale in località «Le Strillaie» (Grosseto), acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 13440/QdV/DI del 7 luglio 2006;

Tenuto conto che la medesima Conferenza di servizi ha preso atto della proposta di perimetrazione presentata dal comune e dalla provincia di Grosseto e, all'unanimità, l'ha approvata;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che nelle predette aree è già stato approvato ed eseguito il piano di caratterizzazione, sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo, è in corso di esecuzione un limitato stralcio del progetto definitivo di bonifica, così come risulta dalla nota dell'ARPA Toscana in data 4 luglio 2006, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 13446/QdV/DI del 7 luglio 2006;

Considerato che tale esistente documentazione verrà sottoposta all'esame delle Conferenze di servizi ministeriali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al fine della individuazione di ulteriori eventuali attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio anche a seguito delle attività previste dal progetto definitivo di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad eventuali ulteriori interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica, di ripristino, ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:25.000 allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Toscana.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2006

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 79

ALLEGATO

Sito di Interesse Nazionale:

"Area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto)."

Scala 1: 25.000

N W E S
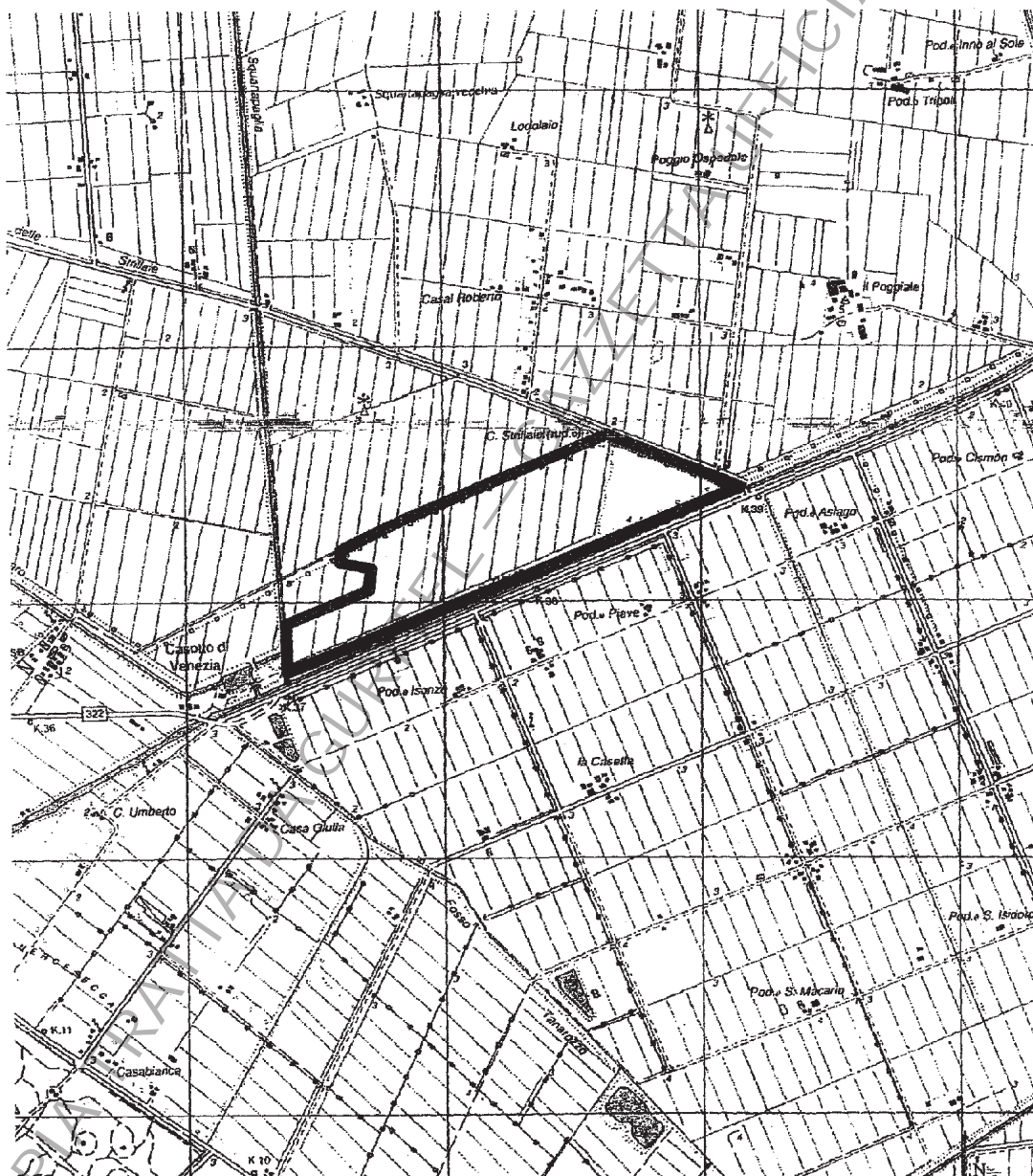
06A09709

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 ottobre 2006.

Riapertura dei termini per la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione delle società consortili, di cui al punto 5 del decreto 22 settembre 2006, recante: «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di Centri di competenza tecnologica, secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto n. 1854/Ric del 22 settembre 2006 con cui è stato emanato l'avviso relativo a «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di centri di competenza tecnologica secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali» in attuazione della misura 11.3 - «Centri di competenza tecnologica» (asse III) e della Misura III.2 «Formazione di alte professionalità per lo sviluppo e la competitività delle imprese con priorità alle PMI - azione *b)*» (asse III) del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione»;

Visto che possono presentare proposte società consortili miste pubblico-private costituite tra i soggetti di cui al punto 5 dell'avviso n. 1854/2006;

Considerata la difficoltà rappresentata dai soggetti interessati di poter disporre entro il 20 novembre 2006 — termine ultimo per la presentazione delle proposte — della documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società consortile;

Ritenuta l'opportunità di assicurare la più ampia partecipazione alle società consortili dei soggetti di cui al punto 5 dell'avviso n. 1854/2006;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società consortile di cui al punto 5 dell'avviso n. 1854/2006. La scadenza per la presentazione esclusivamente della suddetta documentazione è fissata alle ore 13 del giorno 11 dicembre 2006.

Art. 2.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società consortile di cui al precedente art. 1, comporta la non ammissibilità della proposta ai sensi del punto 11 dell'avviso n. 1854/2006.

Art. 3.

Resta confermata la scadenza del 20 novembre 2006 prevista per la presentazione delle proposte, pena la non ammissibilità delle stesse alla valutazione ai sensi del punto 11 dell'avviso 1854/2006.

Art. 4.

In sostituzione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società consortile, i soggetti sono tenuti a presentare unitamente alla proposta, entro il 20 novembre 2006, l'atto di impegno dei soggetti interessati a costituire la società consortile.

Art. 5.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questa amministrazione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09690

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 settembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Noxafil» (posacronazolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C/102/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Noxafil» (posacronazolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 25 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/320/001 40 mg/ml sospensione uso orale flacone (vetro) 105 ml 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 20 luglio 2006;

Vista la deliberazione n. 23 in data 28 luglio 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Noxafil» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale NOXAFIL (posacronazolo) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 40 mg/ml sospensione orale uso orale flacone (vetro) 105 ml 1 flacone - A.I.C. n. 037059019/E (in base 10) 13BYGC (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Noxafil» è indicato per l'uso nel trattamento delle seguenti infezioni fungive evasive negli adulti:

aspergillosi invasiva in pazienti con malattia resistente ad emfotericina B o ad itraconazolo o in pazienti intolleranti a questi farmaci;

fusariosi in pazienti con malattia resistente ad amfotericina B o in pazienti intolleranti ad emfotericina B;

cromoblastomici e micetoma in pazienti con malattia resistente a itraconazolo o in pazienti intolleranti ad itraconazolo;

coccidioidomicosi in pazienti con malattia resistente ad amfotericina B, itraconazolo o fluconazolo - in pazienti intolleranti a questi farmaci.

La resistenza è definita come progressione dell'infezione o assenza di miglioramento dopo un trattamento minimo di 7 giorni con dosi terapeutiche di una terapia antifungina efficace.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Noxafil» (posaconazolo) è classificata come segue:

confezione: 40 mg/ml sospensione orale uso orale flacone (vetro) 105 ml 1 flacone - A.I.C. n. 037059019/E (in base 10) 13BYGC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 650,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1072,77 euro.

Sconto obbligatorio del 2,5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN per tutte le indicazioni autorizzate.

Tetto di spesa (ex factory) di 1,7 milioni di euro.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A09695

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 ottobre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2653
Yen	150,40
Lira cipriota	0,5765
Corona ceca	28,299
Corona danese	7,4546
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67155
Fiorino ungherese	261,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8793
Corona svedese	9,2265
Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	36,381
Franco svizzero	1,5924
Corona islandese	86,03
Corona norvegese	8,2875
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3750
Nuovo leu romeno	3,5137
Rublo russo	33,9300
Nuova lira turca	1,8345
Dollaro australiano	1,6600
Dollaro canadese	1,4259
Yuan cinese	9,9907
Dollaro di Hong Kong	9,8456
Rupia indonesiana	11526,88
Won sudcoreano	1201,78
Ringgit malese	4,6418
Dollaro neozelandese	1,9332
Peso filippino	63,101
Dollaro di Singapore	1,9850
Baht tailandese	46,835
Rand sudafricano	9,5042

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A09753

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 43, adottata in data 7 aprile 2006 dall'Ente di previdenza dei periti industriali - EPPI.

Con ministeriale n. 24/IX/0005696/PIND-L-16 del 9 ottobre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 43 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) in data 7 aprile 2006, con la quale sono state disposte modifiche agli articoli 5 e 7 del regolamento per l'attuazione della facoltà di riscatto.

06A09693

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 229, adottata in data 25 maggio 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/IX/0005702/AVV-L-69 del 9 ottobre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 229 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 25 maggio 2006, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi.

06A09694

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunitato relativo all'individuazione del soggetto cui affidare la gestione del servizio telefonico connesso al codice 114

Con determina del Capo di Gabinetto in data 26 ottobre 2006 il Ministero delle comunicazioni intende individuare il soggeto cui affidare la gestione del servizio telefonico connesso al codice 114 su tutto il territorio nazionale.

L'istanza di partecipazione deve pervenire con le modalità e nei termini previsti dall'avviso integrale pubblicato sul sito internet del Ministro delle comunicazioni «www.comunicazioni.it».

06A09755

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del Piano regolatore generale del comune di San Pancrazio Salentino

La giunta della regione Puglia con atto n. 1439 del 3 ottobre 2006 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano regolatore generale del comune di San Pancrazio Salentino.

06A09704

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale da destinare a struttura ricettiva albergo adottato dal consiglio comunale di Terlizzi.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1487 del 3 ottobre 2006 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale da destinare a struttura ricettiva albergo adottato dal consiglio comunale di Terlizzi (Bari), con delibera n. 35 del 9 maggio 2006, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/1998 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale interessato.

06A09705

Recepimento di determinazioni di adeguamento della Conferenza dei servizi. Controllo di compatibilità del P.U.G. del comune di Roccaforzata.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1440 del 3 ottobre 2006 (esecutivo a norma di legge), ha recepito la determinazione di adeguamento del P.U.G. del comune di Roccaforzata alle modifiche richieste ai fini della compatibilità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2001».

06A09706

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-255) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€	**380,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€	**215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 1 0 2 *

€ 1,00